



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

Al Ministero della Transizione Ecologica - Direzione
Generale per le Valutazioni Ambientali
va@pec.mite.gov.it
Al Ministero della Transizione Ecologica -
Commissione Tecnica PNRR/PNIEC
COMPNIEC@pec.mite.gov.it
e p.c. Al Ministero della Cultura – Soprintendenza
Speciale per il Piano di Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it
e p.c. Al Ministero della Cultura Direzione Generale
Archeologia Belle Arti e Paesaggio
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: [ID:7630] Istanza per l'avvio del procedimento di **Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)**, ai sensi del l'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrofotovoltaico denominato "Green and Blue Serra Longa" della potenza di 61,6707 MW, ubicato in Località Serra Longa nel Comune di Sassari (SS). Proponente: SF MADDALENA S.R.L. – Autorità Competente: Ministero della Transizione Ecologica (Mi.T.E.). **Trasmissione osservazioni documentazione integrativa**

In riferimento al procedimento in oggetto, di competenza del Mi.T.E., la cui istanza è stata presentata dalla Società SF Maddalena S.R.L. (di seguito Proponente), si rappresenta quanto segue:

- con nota prot. n. 34360 del 17.03.2022 (prot. D.G.A. n. 7229 di pari data), codesto Ministero ha comunicato l'esito positivo di procedibilità dell'istanza;
- questa Direzione Generale ha trasmesso dapprima delle osservazioni parziali sull'intervento, a causa del malfunzionamento del sito web ministeriale dovuto ad un attacco hacker (nota prot. D.G.A. n. 9816 del 15.04.2022). La circostanza è stata peraltro puntualmente segnalata da questa Direzione Generale con nota prot. D.G.A. n. 9149 del 07.04.2022, senza peraltro aver alcun riscontro in merito;
- successivamente tali osservazioni sono state integrate e completate con nota prot. D.G.A. n. 12632 del 17.05.2022 (n.d.r. il termine allora indicato nella scheda procedimento sul sito web per la trasmissione delle osservazioni da parte del pubblico era quello del 19 maggio), regolarmente accettata e ricevuta in pari data dal sistema di posta elettronica certificata. Si segnala che,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

attualmente, la stessa scheda procedimento indica come termine la data 15 giugno, recando altresì la nota che *«Al procedimento è applicato il differimento di 60 gg per effetto dell'art.51, c.9 del DL 50 /2022»*;

- con nota prot. 3220 del 20.05.2022 (prot. D.G.A. n. 12951 di pari data) la Commissione Tecnica P.N. R.R. – P.N.I.E.C. ha richiesto integrazioni alla Proponente, senza citare le osservazioni di questa Direzione Generale;
- la Proponente ha informato anche questa Direzione Generale dell'avvenuto deposito della documentazione integrativa, tramite P.E.C. pervenuta in data 07.06.2022 (prot. D.G.A. n. 14326 di pari data);
- successivamente questa Direzione Generale, è stata informata dalla Soprintendenza Speciale per il Piano di Ripresa e Resilienza in indirizzo (nota prot. n. 1851 del 25.07.2022, acquisita al prot. D.G.A. n. 19161 del 26.07.2022), dell'avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa sul portale delle Valutazioni Ambientali, venendo altresì a conoscenza del fatto che *«[...] a far data dal 15/07 /2022, del deposito della documentazione integrativa è dato avviso al pubblico sulla home page del portale Mi.T.E., sezione "consultazione pubblica", senza ulteriore comunicazione da parte del Mi.T.E. ai soggetti interessati»*. Tale avviso reca come data per la presentazione delle osservazioni sulle integrazioni quella del 09.08.2022.

Premesso quanto sopra rappresentato, doverosamente richiamato anche al fine dell'attuazione del principio di leale collaborazione, si deve purtroppo evidenziare che la documentazione integrativa presentata dalla Proponente, non affronta in maniera puntuale e precisa quanto rilevato da questa Direzione Generale nelle citate note prott. D.G.A. n. 9816 del 15.04.2022 e n. 12632 del 17.05.2022 (che risultano comunque essere state pubblicate sul sito web ministeriale). In particolare la reale fattibilità della asserita proposta progettuale di realizzare un impianto agrofotovoltaico appare lacunosa, non basata su una solida analisi costi – benefici per le alternative progettuali prospettate, e deficitaria dal punto di vista della caratterizzazione ambientale delle aree oggetto di intervento, anche in relazione alla esigenza di valutare concretamente la fattibilità di quanto prospettato, con riferimento, a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, alla caratterizzazione pedologica dei suoli. Inoltre non risulta definito in maniera chiara quale sarà il soggetto che condurrà l'attività di coltivazione sulle aree oggetto di intervento e quali saranno i rapporti tra soggetto titolare dell'attività agricola e soggetto titolare della produzione di energia elettrica.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Non possono pertanto ribadirsi, per la proposta progettuale in questione, tutte le carenze, lacune e criticità già evidenziate nelle note dianzi citate, che si richiamano integralmente nei loro contenuti essenziali.

Si coglie infine l'occasione per trasmettere in allegato il contributo della Direzione Generale dell'Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna, acquisito nell'ambito dell'istruttoria di competenza, e pervenuto tardivamente (nota prot. 6497 del 29.06.2022, acquisita al prot. D.G.A. n. 16510 di pari data).

Il Servizio V.I.A. di questa Direzione Generale è disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale

Delfina Spiga

Siglato da :

TIZIANA DEIANA

FELICE MULLIRI



Firmato digitalmente da
Delfina Spiga
08/08/2022 16:20:09



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni

Classifica: XIII.11.1

Fascicolo Pareri

Direzione Generale dell'Ambiente
Servizio Valutazione Impatti
e Incidenze Ambientali
amb.sva@regione.sardegna.it
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: [ID:7630] Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrofotovoltaico denominato "Green and Blue Serra Longa" della potenza di 61,6707 MW, ubicato in località Serra Longa Comune di Sassari (SS). Proponente: SF MADDALENA S.R.L. - Autorità Competente: Ministero della Transizione Ecologica (Mi.T.E.). Richiesta osservazioni

Si riscontra con la presente, l'istanza di cui all'oggetto, acquisita al prot. n. 2755 del 23.03.2022 di questa Direzione Generale Agenzia del distretto idrografico della Sardegna (ADIS), relativa al progetto in argomento che consiste nella realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 61.670.700 kW e delle relative opere connesse, in territorio del Comune di Sassari (SS), località "Serra Longa".

In particolare, la soluzione tecnica prevede:

- *Impianto ad inseguimento monoassiale, della potenza complessiva installata di 61.670.700 kWp, ubicato in località Serra Longa, nel Comune di Sassari (SS);*
- *N. 10 dorsali di collegamento interrate, in media tensione (30 kV), per il vettoriamento dell'energia elettrica prodotta dall'impianto alla futura stazione elettrica di trasformazione 380/150 kV. Il percorso dei cavi interrati, che seguirà la viabilità esistente, si svilupperà per una lunghezza di circa 5.726,71 km;*
- *Futura stazione elettrica di trasformazione 150/30 kV (Stazione Utente), di proprietà della Società, da realizzarsi nel Comune di Sassari (SS). La stazione sarà ubicata a ovest dell'impianto agrofotovoltaico, ad una distanza di circa 3,5 km in linea d'aria;*
- *Nuovo stallo arrivo produttore a 150 kV che dovrà essere realizzato nella sezione a 150 kV nella nuova stazione elettrica 380/150 kV della RTN di Sassari, di proprietà del gestore di rete;*
- *I moduli saranno montati su strutture ad inseguimento solare (tracker), in configurazione mono filare, I Tracker saranno collegati in bassa tensione alle cabine inverter (una per ogni blocco elettrico in cui è suddiviso lo schema dell'impianto) e queste saranno collegate alla cabina di media tensione che a sua volta si collegherà alla sottostazione Terna.*

Inoltre, dall'elaborato REL_F_RI Censimento e Risoluzione Interferenze si rileva che il cavidotto in progetto attraverserà in modalità subalveo con tecnica TOC alcuni elementi idrici (Riu Ertas, Canali acque, Condotte del Consorzio di Bonifica) con un ricoprimento dall'estradosso della condotta dal fondo alveo, superiore al metro.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni

Dall'inquadramento geografico dell'opera si segnala l'interferenza dell'intervento con ulteriori elementi idrici rappresentati nel reticolo ufficiale di riferimento, approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 3 del 30.07.2015 per le finalità di applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI (NTA) e delle relative Direttive per l'intero territorio regionale aggiornato con gli elementi idrici contenuti nell'ultima versione dello strato informativo 04_ELEMENTO_IDRICO_Strahler.shp da integrare con la cartografia dell'Istituto Geografico Militare (IGM), Carta topografica d'Italia - serie 25V edita per la Sardegna dal 1958 al 1965.

In particolare, si segnalano il FIUME_76168, che interferisce con il cavidotto, ed il FIUME_81118, che ha origine nel settore sud-occidentale dell'area di sedime della Nuova SS Terna.

A tal proposito si segnala che ai sensi dell'art.30 ter delle vigenti NTA del PAI *"Per i singoli tratti dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico dell'intero territorio regionale di cui all'articolo 30 quater, per i quali non siano state ancora determinate le aree di pericolosità idraulica, con esclusione dei tratti le cui aree di esondazione sono state determinate con il solo criterio geomorfologico di cui all'articolo 30 bis, quale misura di prima salvaguardia finalizzata alla tutela della pubblica incolumità, è istituita una fascia su entrambi i lati a partire dall'asse, di profondità L variabile in funzione dell'ordine gerarchico del singolo tratto"* equiparata ad aree a pericolosità idraulica molto elevata (Hi4).

Tutto ciò premesso, si richiama al rispetto delle fasce di prima salvaguardia istituite ai sensi dell'art. 30 ter delle vigenti NTA del PAI e si comunica quanto segue:

- ai sensi dell'art.23 c.7 bis *in relazione alla progettazione di singoli interventi, non è richiesto alcuno studio di compatibilità idraulica qualora l'intervento interessi elementi idrici non significativi del reticolo idrografico (individuati secondo Le Linee guida e indicazioni metodologiche per la corretta individuazione e rappresentazione cartografica del reticolo idrografico ai sensi dell'art.30 ter, comma 6 delle Norme di attuazione del PAI, approvate con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 9 del 03/06/2021, dettano disposizioni al punto 2.3 in materia di significatività degli elementi idrici) né ricada in area di pericolosità derivante da esondazione di altri elementi del reticolo idrografico, a condizione che i progetti siano corredati da una relazione asseverata redatta dai tecnici di cui al comma 3, lett. a), dell'articolo. 24, da inviare, ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 ter, a fini ricognitivi, all'Autorità di Bacino;*
- per l'attraversamento subalveo ai sensi dell'art. 21 c.2 lett. c) non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 24 delle stesse norme, nel caso in cui sia garantito almeno un metro di ricoprimento tra l'estradosso della condotta e il fondo dell'alveo, la cui quota dovrà essere opportunamente rilevata anche in considerazione dell'eventuale presenza di materiale depositatosi sul fondo dell'alveo in conseguenza di fenomeni di trasporto solido, e che il soggetto attuatore sottoscriva un atto con il quale si impegna a rimuovere a proprie spese le condotte qualora sia necessario per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico.

Per quanto sopra illustrato, atteso che anche l'interferenza del tracciato del cavidotto con il FIUME_76168 dovrà essere risolta in modalità subalveo, con ricoprimento tra l'estradosso della condotta e il fondo dell'alveo di almeno un metro, limitatamente alle competenze della scrivente Direzione Generale, si esprime parere favorevole.

Si comunica infine che ai sensi della L.R. 33/2014 (Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo), la competenza ai fini PAI per la valutazione di eventuali studi di compatibilità idraulica che non riguardino attraversamenti di corsi d'acqua, opere in alveo, opere di mitigazione e interventi che ricadano territorialmente su più comuni, è in capo al Comune di Sassari.

Il Direttore generale

Antonio Sanna



Firmato digitalmente da
SANNA ANTONIO
29/06/2022 10:15:39